

***PIANO D'AZIONE NAZIONALE  
PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI***  
*(Art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)*

*Bozza 8 novembre 2012*

# Indice

## Premessa

## A. Azioni

### **A.1 Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti**

(Articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 150/2012)

- A.1.1 Il sistema di formazione
- A.1.2 Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e alla vendita
- A.1.3 Certificati di abilitazione alla consulenza
- A.1.4 Requisiti di accesso ai corsi di formazione per "utilizzatore professionale" e "distributore"
- A.1.5 Requisiti di accesso ai corsi di formazione per "consulenza"
- A.1.6 Modalità di rilascio dei certificati di abilitazione
- A.1.7 Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori professionali
- A.1.8 Modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione
- A.1.9 Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento
- A.1.10 Durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e modalità di svolgimento
- A.1.11 Modalità di gestione ed archiviazione dei dati relativi alle abilitazioni
- A.1.12 Sospensione e revoca delle abilitazioni.
- A.1.13 Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari
- A.1.14 Prescrizioni per utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti)

### **A.2 Informazione e sensibilizzazione** (Articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2012)

- A.2.1 Programmi di informazione e sensibilizzazione
- A.2.2 Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari
- A.2.3 Informazioni tra le aziende agricole
- A.2.4 Banca dati sugli avvelenamenti acuti da prodotti fitosanitari
- A.2.5 Attivazione di insegnamenti ad hoc in corsi di laurea attinenti

### **A.3 Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei Prodotti Fitosanitari**

(Articolo 12 del decreto legislativo n.150/2012 )

- A.3.1 Controlli funzionali periodici delle attrezzature, regolazione (taratura) e manutenzione
- A.3.2 Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016
- A.3.3 Attrezzature da sottoporre a controllo funzionale con scadenze ed intervalli diversi
- A.3.4 Esoneri
- A.3.5 Esecuzione del controllo funzionale periodico
- A.3.6 Regolazione (taratura) e manutenzione periodica delle attrezzature
- A.3.7 Regolazione (taratura) effettuata presso centri prova (volontaria)
- A.3.8 Centri Prova e organizzazione del servizio di controllo funzionale e regolazione (taratura)
- A.3.9 Verifica dell'attività svolta dai Centri prova e dai tecnici abilitati
- A.3.10 Costituzione di un archivio nazionale relativo ai controlli funzionali effettuati
- A.3.11 Mutuo riconoscimento

#### **A.4 Irrorazione aerea** (Articolo 13 del decreto legislativo n. 150/2012)

- A.4.1 Prescrizioni di carattere generale
- A.4.2 Richiesta di autorizzazione
- A.4.3 Procedura autorizzativa
- A.4.4 Informazioni alla popolazione interessata e alle autorità locali
- A.4.5 Prescrizioni specifiche
- A.4.6 Vigilanza

#### **A.5 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette)** (Articoli 14 e 15 del decreto legislativo n.150/2012)

- A.5.1 Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
  - A.5.1.1 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico
  - A.5.1.2 Misure specifiche per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano
  - A.5.1.3 Misure volontarie di accompagnamento
    - A.5.1.3.1 Tecniche di applicazione che riducono la deriva
    - A.5.1.3.2 Utilizzo di fasce vegetate non trattate che riducono il ruscellamento e il drenaggio
- A.5.2 Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione
- A.5.3 Misure per la riduzione e/o eliminazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie
- A.5.4 Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade
- A.5.5 Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
  - A.5.5.1 Gestione della flora infestante
  - A.5.5.2 Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida o insetticida
- A.5.6 Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili
- A.5.7 Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette
  - A.5.7.1 Misure per la riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari
  - A.5.7.2 Misure volontarie, complementari e di accompagnamento

#### **A.6 Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze** (Articolo 17 del decreto legislativo n. 150/2012)

- A.6.1 Stoccaggio dei prodotti fitosanitari
- A.6.2 Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione
- A.6.3 Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari
- A.6.4 Smaltimento o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento
- A.6.5 Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione
- A.6.6 Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi Imballaggi

#### **A.7 Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (strategie fitosanitarie sostenibili)** (Articoli 18, 19, 20, 21 del decreto legislativo n.150/2012)

- A.7.1 Strategie fitosanitarie sostenibili
- A.7.2 La difesa integrata obbligatoria
  - A.7.2.1 Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
  - A.7.2.2 Le Regioni e le Province autonome
  - A.7.2.3 Le aziende agricole
- A.7.3 La difesa integrata volontaria
  - A.7.3.1 Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
  - A.7.3.2 Le Regioni e le Province autonome
  - A.7.3.3 Le aziende agricole
- A.7.4 Agricoltura biologica
  - A.7.4.1 Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
  - A.7.4.2 Le Regioni e le Province autonome
  - A.7.4.3 Le aziende agricole

## **B. Indicatori - Strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano**

(Articolo 22 del decreto legislativo n.150/2012)

- B.1 Monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e profonde
- B.2 Indicatore dell'evoluzione della presenza di residui di prodotti fitosanitari nelle acque

## **C. Ricerca e sperimentazione a supporto del piano e alta formazione**

## **D. Sistemi di controllo e sinergie con i controlli previsti dalla condizionalità**

## **E. Misure di coordinamento per l'attuazione e l'aggiornamento del piano**

## **F. Risorse finanziarie**

### **ALLEGATI**

- **Allegato I** - Obiettivi formativi specifici per le diverse tipologie di corso (di base e di aggiornamento)
- **Allegato II** - Componenti delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari oggetto del controllo funzionale, modalità di esecuzione dello stesso e requisiti di funzionalità che devono essere raggiunti
- **Allegato III** - Requisiti minimi delle attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei controlli funzionali
- **Allegato IV** - Contenuti del corso di formazione per l'autorizzazione dei tecnici che svolgono i controlli funzionali delle macchine irroratrici e requisiti dei Centri di prova
- **Allegato V** - Specie ed habitat di interesse comunitario legate agli ambienti acquatici
- **Allegato VI** - **Parte A** - Raccomandazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze. **Parte B** - Criteri per l'attuazione di misure di accompagnamento per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di stoccaggio e manipolazione dei prodotti fitosanitari.
- **Allegato VII** - Elenco esemplificativo degli indicatori.

## Premessa

Sono passati oltre 10 anni, da quando, con l'elaborazione del Sesto programma di azione in materia di ambiente (2002-2012) adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio con Decisione n. 1600/2002/CE fu avviata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio l'elaborazione della *“Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi”*.

Già la prima comunicazione della Commissione COM (2002) 349, finalizzata ad avviare un'ampia consultazione tra tutte le parti interessate, quali agricoltori, industria, altre parti sociali e autorità pubbliche, indicava quale obiettivo generale un uso dei prodotti fitosanitari adeguato al concetto di *“sostenibilità”* del modello agricolo, secondo le indicazioni dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: *“Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”*.

Con lo svolgersi delle iniziative che hanno portato alla presentazione da parte della Commissione europea della proposta di direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, si è evoluta e rafforzata la consapevolezza che una significativa riduzione generale dei rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari fosse perfettamente compatibile con l'esigenza di garantire un'efficace protezione delle colture agrarie.

La direttiva 2009/128/CE assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari. Tali politiche devono assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola per i quali il ricorso a molecole di sintesi è limitato al *“minimo indispensabile”*.

La citata direttiva evidenzia l'opportunità che gli obiettivi dichiarati siano perseguiti, fra l'altro, anche attraverso specifici strumenti economici di sostegno e, all'articolo 4, prevede che ogni Stato Membro predisponga un apposito Piano d'Azione Nazionale, di seguito Piano.

Relativamente agli strumenti di sostegno, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, prevede che le relative disposizioni applicative siano armonizzate con le politiche, gli strumenti ed i dispositivi della Politica Agricola Comune (PAC).

Nella fase di definizione degli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le Autorità di gestione di ciascun documento programmatico definiscono le pertinenti misure e le risorse a disposizione, fornendo, al contempo, gli elementi necessari ai fini della quantificazione degli obiettivi previsti dal Piano.

Pertanto, la necessaria quantificazione degli obiettivi del Piano prevista ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2009/128/CE e l'eventuale indicazione di ulteriori obiettivi, saranno effettuate mediante atto integrativo del Piano stesso, non appena il quadro delle misure previste e delle relative risorse finanziarie sarà disponibile.

Il Piano nasce da un articolato percorso e si caratterizza per obiettivi di lungo periodo. Esso si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità ambientale e sostenibilità.

Il Piano prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie i giardini, le scuole.

Al fine di ridurre i rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari, il Piano individua le seguenti azioni:

- assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari
- garantire un'informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari;
- assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici;
- prevedere il divieto dell'irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici;
- garantire specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell'ambiente acquatico;
- favorire la corretta manipolazione e uno stoccaggio e smaltimento sicuri dei prodotti fitosanitari e dei loro contenitori;
- prevedere la difesa integrata delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione dei nemici naturali, privilegiando le opportune tecniche agronomiche;
- prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) 834/07 e della difesa integrata volontaria (legge n. 4 del 3 febbraio 2011);
- individuare indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in essere con il Piano e favorire un'ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio.

L'attuazione del Piano richiede la partecipazione di tutte le parti interessate, dai produttori di prodotti fitosanitari agli operatori agricoli, dai servizi di assistenza tecnica alle Autorità preposte alle politiche d'indirizzo e supporto.

Particolare rilevanza riveste l'azione di monitoraggio volta a verificare i progressi compiuti, anche per consentire alle parti interessate di svolgere il proprio ruolo di stimolo e controllo.

I principali soggetti coinvolti sono: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, gli Enti gestori delle aree Natura 2000 e delle aree naturali protette, gli operatori agricoli e ogni altro utilizzatore di prodotti fitosanitari, i produttori e i distributori di prodotti fitosanitari, i consulenti della difesa fitosanitaria, gli Enti gestori della rete ferroviaria e stradale, tutti gli Enti pubblici e privati che gestiscono aree verdi frequentate dalla popolazione.

Nella tabella che segue, con riferimento ai campi d'azione del Piano, sono riportati gli specifici obiettivi di protezione inerenti la salute umana e l'ambiente.

**Tab. n. 1**

Campi d'Azione	Azioni Principali	Target Protezione Salute				Target Tutela Ambiente	
		Consumatore	operatori agricoli professionali e non	popolazione presente nelle aree agricole	popolazione presente nelle aree pubbliche	ambiente acquatico e acque potabili	biodiversità ed ecosistemi
Formazione utilizzatori, consulenti e distributori di PF	Certificato di abilitazione per consulenti, distributori ed utilizzatori professionali	X	X	X	X	X	X
Vendita dei PF	Prescrizioni per la vendita	X	X			X	X
Informazione e sensibilizzazione	Programmi per la sensibilizzazione dei consumatori e degli utilizzatori professionali e non professionali	X	X	X	X	X	X
	Sistema Informativo Nazionale per la Sorveglianza sulle Intossicazioni acute da PF	X	X	X	X		
	Segnalazione del trattamento alla popolazione potenzialmente esposta			X			
	Attivazione di insegnamenti ad hoc in corsi di laurea attinenti	X	X	X	X	X	X
Controllo funzionale delle macchine irroratrici di PF	Obbligo del controllo funzionale delle attrezzature utilizzate per il trattamento	X	X	X		X	X
	Regolazione delle attrezzature utilizzate per il trattamento presso i Centri Autorizzati	X	X	X		X	X
Divieto di irrorazione aerea	Divieto di irrorazione aerea			X		X	X
Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico	Specifiche sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF e misure di mitigazione del rischio per la tutela delle acque superficiali	X			X	X	X
	Specifiche sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF per la tutela delle acque destinate al consumo umano e delle falde acquifere	X			X	X	X

Campi d'Azione	Azioni Principali	Target Protezione Salute				Target Tutela Ambiente	
		Consumatore	operatori agricoli professionali e non	popolazione presente nelle aree agricole	popolazione presente nelle aree pubbliche	ambiente acquatico e acque potabili	biodiversità ed ecosistemi
Misure specifiche per la tutela delle aree protette	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF nelle aree identificate ai fini della conservazione (dir.79/409/CEE e 92/43/CEE) e nelle altre aree naturali protette (parchi nazionali e regionali, riserve ecc.)	X			X	X	X
	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF, entro 1 anno dall'entrata in vigore del PAN, nelle Zone Ramsar				X	X	X
Misure per la tutela di aree specifiche	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF nelle aree di accesso al pubblico: parchi, giardini pubblici, campi gioco, campi sportivi, cortili ecc.				X		
	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF lungo linee ferroviarie e strade				X	X	X
	Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo				X	X	X
Manipolazione, uso, stoccaggio, smaltimento dei PF	Obblighi per la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei PF		X	X		X	X
	Applicazione delle BPA (Buone Pratiche Agricole) nella gestione dei PF all'interno dell'azienda	X	X	X		X	X
Difesa Fitosanitaria a basso apporto di PF							
	Difesa integrata obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2014		X	X			X
	Difesa integrata volontaria	X	X	X		X	X
	Agricoltura biologica	X	X	X		X	X

# AZIONI

## **A.1 Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti (articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 150/2012)**

### **A.1.1 - Il sistema di formazione**

1. A decorrere dal 26 novembre 2013 è istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti. Il sistema riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico.
2. Le Regioni e le Province autonome provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. I certificati di abilitazione sono rilasciati ai soggetti interessati, previa frequenza a specifici corsi di formazione di base e all'ottenimento di una valutazione positiva sulle materie elencate nell'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012.
3. I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. Il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione costituiscono le procedure attraverso le quali le Regioni e le Province autonome certificano la formazione periodica dei soggetti indicati al comma 1.
4. Il certificato di abilitazione rilasciato dall'Autorità competente è personale e riporta i dati anagrafici e la foto dell'intestatario. Allo scopo di poterne accertare la validità riportata, inoltre, la data di rilascio e quella di scadenza.
5. I certificati di abilitazione rilasciati a utilizzatori professionali, distributori e consulenti sono validi su tutto il territorio nazionale.
6. Sono fatte salve le abilitazioni alla vendita e le abilitazioni all'acquisto rilasciate, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione di cui al precedente punto 1, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e s.m.i.. Tali abilitazioni, alla scadenza, sono rinnovate secondo le modalità previste dal Piano e dalle successive norme attuative di livello regionale e/o provinciale. In particolare i certificati di abilitazione alla vendita possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012.

### **A.1.2 - Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e alla vendita**

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali.
2. A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali.

### **A.1.3 - Certificati di abilitazione alla consulenza**

A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria indirizzata alla difesa integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi. L'attività di consulenza è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Su richiesta, il certificato di abilitazione all'attività di consulente deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

Allo scopo di facilitarne l'individuazione, le Regioni e le Province autonome possono rilasciare lo specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dal consulente ai fini dell'identificazione.

#### **A.1.4 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per “utilizzatore professionale” e “distributore”**

1. I certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari possono essere rilasciati a coloro che abbiano compiuto 18 anni.
2. Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di “distributore” soltanto i soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012.
3. Il certificato di abilitazione alla vendita vale anche come abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

#### **A.1.5 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per “consulente”**

1. Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di “consulente” soltanto i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012.
2. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente vale anche come certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e, fatto salvo il rispetto di ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, vale anche come certificato di abilitazione alla vendita.

#### **A.1.6 - Modalità di rilascio dei certificati di abilitazione**

1. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione (all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e alla consulenza), tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso (salvo quanto previsto al successivo paragrafo A.1.7), sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione e al superamento dell'esame di abilitazione secondo le modalità di cui al successivo punto 2. La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 90% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza.
2. Le Autorità regionali o provinciali competenti effettuano la valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione, attraverso un esame, con l'ausilio di commissioni composte da esperti nelle materie di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, effettuato in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche, secondo almeno una delle seguenti modalità:
  - a. somministrazione di test;
  - b. colloquio orale.
3. Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da Regioni o Province autonome differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi. L'esame per il rilascio del certificato di abilitazione può essere sostenuto sia nella Regione/Provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione, sia in quella presso cui il soggetto richiedente risiede o è domiciliato. Il certificato di abilitazione viene, comunque, rilasciato dalla Regione/Provincia autonoma presso cui è stato sostenuto l'esame.
4. Le Regioni e le Province autonome possono rilasciare il certificato di abilitazione all'attività di consulente, senza l'obbligo di frequenza al corso di formazione, a persone in possesso di entrambi i requisiti di seguito indicati:
  - a. hanno già frequentato corsi di formazione, nel settore della difesa integrata e biologica delle colture agrarie, riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente;

- b. svolgono da almeno due anni ed in modo continuativo attività di assistenza tecnica alle aziende agricole nel settore della produzione integrata e/o biologica, nell'ambito di iniziative o programmi riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente.

I soggetti di cui sopra sono tenuti a sostenere, comunque, l'esame di abilitazione organizzato dalla competente Regione o Provincia autonoma.

#### **A.1.7 - Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori professionali**

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di durata quinquennale o laurea in discipline agrarie e forestali e che intendano conseguire esclusivamente l'abilitazione per utilizzatori professionali.

Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo delle abilitazioni secondo le modalità di cui al successivo paragrafo A.1.8.

#### **A.1.8 - Modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione**

I certificati di abilitazione vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.

##### **1. Utilizzatori professionali**

Per ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, i soggetti interessati sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento. La relativa attività viene effettuata anche attraverso corsi basati su un sistema di crediti formativi da completare nell'arco dei 5 anni di validità dell'abilitazione. Al termine dei suddetti percorsi formativi gli Enti formatori rilasciano "un attestato di aggiornamento". Le abilitazioni vengono rinnovate dalle Autorità regionali o provinciali competenti previa verifica del predetto attestato.

##### **2. Distributori e consulenti**

Le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'attività di consulenza vengono rinnovate dalle Autorità regionali o provinciali competenti, previa verifica dell'avvenuto a frequenza all'attività di aggiornamento. L'attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire in modo continuativo nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione. Le Autorità regionali o provinciali competenti individuano le iniziative di carattere formativo o seminariale, valide ai fini del raggiungimento dei crediti formativi.

#### **A.1.9 - Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento**

1. La formazione degli utilizzatori professionali, distributori e consulenti è di competenza delle Regioni e delle Province autonome, che provvedono alla definizione degli standard formativi, per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012. La programmazione e la realizzazione dei corsi viene effettuata sulla base dei fabbisogni formativi e nel rispetto dei criteri minimi comuni definiti dal Piano. Tale attività di programmazione ed organizzazione viene realizzata dalle Autorità competenti, oppure può essere affidata agli Organismi accreditati dalle Regioni e Province autonome per la formazione in agricoltura.

Le Regioni e le Province autonome individuano i requisiti che gli Organismi accreditati devono possedere per svolgere l'attività di formazione e di aggiornamento; approvano, preventivamente, i programmi formativi e verificano l'avvenuta realizzazione dei corsi assicurandosi che i relativi contenuti siano coerenti con quanto previsto dall'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012.

2. I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, e in accordo con le Regioni e le Province autonome, attiva specifici percorsi formativi finalizzati a uniformare i contenuti e la metodologia didattica da adottare nei corsi realizzati dalle Regioni e dalle Province autonome.

3. Le Regioni e le Province autonome concordano, a livello territoriale, con le Università e gli Istituti agrari, specifiche attività formative e/o seminariali sulle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n.150/2012, per favorire la formazione di figure professionali adeguate ai compiti e agli obiettivi fissati dal Piano.

#### **A.1.10 - Durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e modalità di svolgimento**

1. Le Regioni e le Province autonome programmano moduli formativi che prevedono unità didattiche comuni a tutti i soggetti ed unità didattiche specifiche per utilizzatori professionali, per distributori e per consulenti.

I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni (utilizzatori professionali, distributori e consulenti) devono avere una durata minima di 25 ore. I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima di 12 ore.

2. Relativamente agli utilizzatori professionali possono essere individuate due diverse tipologie:
  - a. gli utilizzatori professionali agricoli, ivi compresi i contoterzisti;
  - b. gli utilizzatori professionali extra-agricoli, ivi compresi i contoterzisti.

Nell'ambito del medesimo percorso formativo (di base o di aggiornamento) dedicato agli utilizzatori professionali devono essere previste unità didattiche che tengano conto delle specifiche mansioni correlate alle due diverse tipologie professionali sopra individuate. Tenuto conto delle caratteristiche degli utilizzatori professionali coinvolti nell'attività formativa è raccomandata una metodologia formativa attiva, da realizzarsi attraverso l'alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico materiale didattico. Per ciascun profilo e per le diverse tipologie di corso (base o aggiornamento) devono essere realizzati gli obiettivi formativi specifici riportati nell'Allegato I, parte A.

4. I corsi di aggiornamento per i distributori ed i consulenti possono essere realizzati ricorrendo a modalità FAD/E-learning, seguite da un tutor che ne attesti la veridicità e validità. La durata delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring.

#### **A.1.11 - Modalità di gestione ed archiviazione dei dati relativi alle abilitazioni**

Le Autorità regionali o provinciali competenti sono tenute a trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2014, i dati relativi alle diverse abilitazioni, come specificato all'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo n.150/2012, secondo lo schema riportato nel citato Allegato I, parte B. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome definiscono un sistema informatico che consenta l'elaborazione dei dati o l'esportazione dei dati stessi in software di larga diffusione, nonché le relative modalità di consultazione.

### **A.1.12 - Sospensione e revoca delle abilitazioni.**

Le competenti Autorità regionali e provinciali possono sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C. Il periodo di sospensione o di revoca è stabilito dalle competenti Autorità regionali e provinciali in relazione alle inadempienze riscontrate. In ogni caso il periodo di sospensione non può essere inferiore a sei mesi.

### **A.1.13 - Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari**

A decorrere dal 26 novembre 2015, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita. Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita

A decorrere dal 26 novembre 2015 decade l'obbligo di compilare il modulo numerato progressivamente a cura del venditore, previsto dal comma 6, articolo 24 del DPR n. 290/01 e s.m.i..

Il distributore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato.

### **A.1.14 - Prescrizioni per utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti)**

L'utilizzatore di prodotti fitosanitari che agisce per conto terzi (contoterzista) è tenuto ad informare preventivamente il titolare dell'azienda agricola, o dell'Ente presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari. Si fa riferimento, in particolare, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro, nonché al rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto), e all'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari, o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate, così come previsto al successivo paragrafo A.2.2.. Il contoterzista provvede, inoltre, ad annotare sul registro dei trattamenti, conservato presso l'azienda agricola, i trattamenti effettuati o, in alternativa, fornisce al titolare dell'azienda, su apposito modulo da allegare al registro dei trattamenti, le informazioni relative ad ogni trattamento effettuato, come previsto all'articolo 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo n.150/2012.

Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale, anche nel caso in cui nella fattura emessa sia addebitato, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il costo relativo al prodotto fitosanitario distribuito.

## **A.2 - Informazione e sensibilizzazione (articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2012)**

### **A.2.1 - Programmi di informazione e sensibilizzazione**

Le Autorità nazionali competenti, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150/2012, le Regioni e le Province autonome definiscono, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano, con il supporto del Consiglio Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di seguito Consiglio, i programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, nonché sui benefici dell'utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla produzione integrata e a quella biologica.

In tale ambito, verranno anche realizzati siti web istituzionali di informazione rivolti a:

- utilizzatori professionali e non professionali;
- popolazione generale e consumatori.

### **A.2.2 - Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari**

L'obbligo di segnalazione del trattamento rientra nei seguenti casi:

- impiego di prodotti fitosanitari in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.
- quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del DPR n. 290/2001, come modificato dal DPR n. 55/2012;
- quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dagli Enti locali territorialmente competenti, tenendo conto anche di eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite dal Ministero della salute, su proposta del Consiglio.

La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate. Esse devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con l'apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze su data e ora del trattamento, tipologia di prodotti fitosanitari utilizzati, tempi di rientro.

### **A.2.3 - Informazioni tra le aziende agricole**

Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati.

### **A.2.4 - Banca dati sugli avvelenamenti acuti da prodotti fitosanitari**

Le Autorità nazionali competenti, avvalendosi del Consiglio, istituiscono piani di controllo relativamente a raccolta, classificazione ed analisi delle informazioni sui casi di intossicazione acuta da prodotti fitosanitari. A tale scopo verrà utilizzato il Sistema Informativo Nazionale per la Sorveglianza delle Intossicazioni Acute da Pesticidi (SIN-SIAP), attivo presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), che già acquisisce i dati sugli incidenti causati da prodotti fitosanitari che sono rilevati dai Centri Antiveneni (CAV), dalle ASL e da altri referenti istituzionali, secondo procedure standard concordate. L'ISS ha il compito di verificare la qualità delle informazioni trasmesse al SIN-SIAP, integrare le diverse fonti informative, classificare e analizzare i dati relativi alla casistica esposta a fitosanitari. L'ISS pubblica un rapporto annuale sulle osservazioni effettuate e rende disponibili, su richiesta delle Regioni, analisi descrittive a livello regionale. La base dati del SIN-SIAP verrà, altresì, utilizzata per approfondimenti su problematiche emergenti e per contributi a piani di lavoro finalizzati alla valutazione delle ricadute di interventi di mitigazione del rischio e di formazione/informazione, nonché per valutazioni sulla sicurezza di uso dei prodotti fitosanitari di recente immissione sul mercato e per la definizione di indicatori di rischio.

### **A.2.5 - Attivazione di insegnamenti ad hoc nell'ambito di corsi di laurea attinenti**

Le Autorità nazionali competenti, le Regioni e le Province autonome promuovono azioni per favorire l'attivazione di insegnamenti nell'ambito dei corsi di laurea pertinenti e l'integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza nell'ambito degli Istituti agrari e delle Università.

### **A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012)**

#### **A.3.1 - Controlli funzionali periodici delle attrezzature, regolazione (taratura) e manutenzione**

Il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012, deve essere effettuato presso Centri Prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome.

Oltre al controllo funzionale periodico, gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione (o taratura) delle stesse attrezzature, in modo da garantire la distribuzione della corretta quantità di miscela fitoiatrica, nonché il mantenimento della loro efficienza, per ottenere un elevato livello di sicurezza a tutela della salute umana e dell'ambiente.

#### **A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016**

Di seguito si riporta l'elenco, non esaustivo, delle attrezzature da sottoporre a controlli funzionali periodici:

##### a) Macchine irroratrici per i trattamenti alle colture arboree

- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

##### b) Macchine irroratrici per il diserbo e per i trattamenti alle colture erbacee:

- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinate alle seminatrici.

##### c) Macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti alle colture protette:

- irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, quali fogger fissi e barre carrellate;
- attrezzature funzionanti senza l'operatore (fogger mobili);
- irroratrici portate dall'operatore, quali fogger, lance, irroratrici spalleggiate a motore, irroratrici a ultra basso volume;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a 3 metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

Entro il 26 novembre 2016 le tipologie di attrezzature sopra indicate sono sottoposte al controllo funzionale periodico almeno una volta presso un Centro Prova autorizzato dalle Regioni e Province autonome.

Eseguito il controllo funzionale, il Centro Prova autorizzato rilascia un attestato dal quale risulta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti, come indicato nell'allegato II.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012, l'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto.

Sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da Centri Prova formalmente riconosciuti dalle Regioni e Province autonome, che siano stati realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della direttiva 2009/128/CE.

Le Regioni e le Province autonome, nell'organizzare il servizio individuano, se del caso, criteri di priorità in relazione al grado di vetustà delle attrezzature, al loro livello di impiego in azienda ed al relativo rischio per la salute e per l'ambiente.

### **A.3.3 - Attrezzature da sottoporre a controllo funzionale con scadenze ed intervalli diversi**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Consiglio, adotta entro il 31 dicembre 2013, un apposito decreto per stabilire nel dettaglio quali siano le attrezzature che devono essere sottoposte a controllo funzionale secondo intervalli diversi da quelli indicati al precedente paragrafo A.3.2.. A tale scopo si tiene conto degli studi disponibili in materia, con particolare riferimento al documento, elaborato dal Gruppo di lavoro istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10730 del 21/12/2004, denominato: *"Classificazione delle macchine irroratrici da sottoporre ai controlli funzionali in funzione degli intervalli fra i controlli previsti dalla direttiva 2009/128/CE"*.

Per le macchine utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, nonché per quelle montate su aeromobili, il controllo funzionale deve essere effettuato almeno una volta all'anno.

Per le attrezzature destinate ad attività in conto terzi il primo controllo si effettua entro il 26 novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i 2 anni. Le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto.

### **A.3.4 - Esoneri**

Sono esonerate dai controlli funzionali periodici obbligatori le seguenti attrezzature:

- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore.

### **A.3.5 - Esecuzione del controllo funzionale periodico**

Il controllo funzionale ha lo scopo di verificare che le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari soddisfino una serie di requisiti, indicati nel citato allegato II, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute umana e dell'ambiente. A seguito di tale controllo, le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono funzionare correttamente, assicurando che i prodotti fitosanitari siano accuratamente dosati e distribuiti. Lo stato delle attrezzature deve consentire di procedere al loro riempimento e allo svuotamento in modo sicuro, agevole e completo, evitando perdite di prodotti fitosanitari.

Affinché il controllo funzionale abbia luogo, è necessario che la macchina irroratrice sia stata accuratamente pulita e non presenti rischi palesi per la sicurezza del controllore. Per rischi palesi, si intendono visibili ed evidenti danneggiamenti, malfunzionamenti e/o difetti a carico dell'irroratrice

o delle sue componenti, compresi tutti i dispositivi di sicurezza in dotazione all'attrezzatura indicati all'interno del manuale d'uso e manutenzione.

I Centri Prova devono essere dotati di idonee attrezzature per la realizzazione dei test e devono garantire che non si verifichino forme di inquinamento ambientale durante lo svolgimento dei controlli (allegato III).

### **A.3.6 - Regolazione (taratura) e manutenzione periodica delle attrezzature**

1. Una regolazione periodica della macchina irroratrice, adeguata alle realtà colturali aziendali, deve essere eseguita dall'utilizzatore, sulla base della specifica formazione di cui al punto 9.a dell'Allegato I, impiegando strumenti in dotazione alla macchina irroratrice, quando presenti, e seguendo le indicazioni riportate sul libretto d'uso e manutenzione. I dati da registrare annualmente sono almeno i seguenti: coltura, fase fenologica, trattrice, irroratrice, volume di irrorazione. I dati si riferiscono alle colture principali e ad almeno due fasi fenologiche nel caso di colture arboree.
2. Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell'utilizzatore professionale, a controlli tecnici periodici e a manutenzione, per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti:
  - a. la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
  - b. la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
  - c. la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;
  - d. la pulizia dei filtri e degli ugelli;
  - e. la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della rete di protezione del ventilatore (quando presenti).

### **A.3.7 - Regolazione (taratura) strumentale effettuata presso centri prova (volontaria)**

1. Una regolazione (taratura) strumentale della macchina irroratrice può essere eseguita presso i Centri Prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi prova).

I principali parametri operativi dell'irroratrice sui quali è possibile intervenire con la regolazione strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono:

- volume di distribuzione;
- tipo di ugello;
- portata dell'ugello;
- portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell'aria generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);
- pressione di esercizio;
- altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);
- velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice).

2. Nell'eseguire la regolazione, il Centro Prova tiene conto delle indicazioni derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali relativamente ai volumi di miscela da distribuire.
3. Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice è necessaria la presenza del proprietario/utilizzatore abituale, in quanto:
  - consente di identificare le condizioni operative e le realtà aziendali nell'ambito delle quali la macchina irroratrice viene utilizzata (coltura e relativo sviluppo vegetativo, forma di allevamento, tipo di intervento, superficie trattata, ecc.); tali informazioni sono fondamentali per eseguire una corretta regolazione, adeguata alle specifiche esigenze aziendali;
  - rappresenta un momento di confronto con l'utilizzatore, qualora utilizzi parametri operativi non corretti (volumi eccessivi, velocità insufficienti o eccessive, ecc.) e costituisce l'occasione per un approfondimento sulle tecniche per ottimizzare i trattamenti fitosanitari.

4. Al termine delle operazioni di regolazione, il Centro Prova rilascia al proprietario/utilizzatore della macchina irroratrice un documento nel quale vengono riportate il Centro Prova e il tecnico che ha effettuato la regolazione (taratura), la data, gli elementi identificativi della macchina irroratrice e i parametri operativi oggetto della regolazione. Vengono, altresì, riportate le modalità operative più idonee per la corretta esecuzione dei trattamenti e principali tipologie di colture e i principali tipi di intervento effettuati in azienda.
5. La validità delle regolazioni effettuate dai Centri Prova ha una validità massima di 5 anni.
6. Le Regioni e le Province autonome possono incentivare il ricorso alla regolazione strumentale delle attrezzature presso i Centri Prova autorizzati.

### **A.3.8 - Centri Prova ed organizzazione del servizio di controllo funzionale e regolazione (taratura)**

Gli utilizzatori professionali di macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari effettuano il controllo funzionale periodico presso Centri Prova riconosciuti e autorizzati dalle Regioni/Province autonome.

La struttura che intende essere autorizzata a svolgere il controllo funzionale e la regolazione (taratura) delle macchine irroratrici inoltra apposita richiesta alla Regione/Provincia autonoma di appartenenza, nella quale indica le attrezzature in dotazione che rispettano le specifiche tecniche riportate nel citato Allegato II, e dichiara di avvalersi di almeno un tecnico abilitato per ciascuna delle tipologie di irroratrici per le quali la struttura chiede il riconoscimento allo svolgimento del servizio (barre irroratrici, irroratrici per colture arboree, per colture protette, ecc).

Il personale tecnico per poter essere abilitato al controllo funzionale delle macchine irroratrici deve seguire un corso di preparazione della durata minima di 40 ore, realizzato o riconosciuto dalla Regione o Provincia autonoma di appartenenza, e superare un apposito esame (allegato IV).

Le Regioni e le Province autonome possono esentare il personale tecnico, operante da almeno due anni presso Centri Prova istituiti prima dell'entrata in vigore del Piano, dall'obbligo di frequentare il predetto corso di preparazione. Il personale tecnico dovrà, comunque, frequentare i corsi di aggiornamento che le Regioni e le Province autonome riterranno necessario organizzare in seguito. Tali corsi sono tenuti da personale specializzato individuato dalla Regione o Provincia autonoma competente e la valutazione delle prove d'esame è effettuata da una commissione appositamente istituita dagli stessi Enti.

L'abilitazione del tecnico può essere sospesa o revocata in caso di:

- accertata irregolarità del suo operato;
- ripetuta e ingiustificata assenza alle attività di aggiornamento organizzate dalla Regione o Provincia autonoma di appartenenza.

### **A.3.9 - Verifica dell'attività svolta dai Centri Prova e dai tecnici abilitati**

Le Regioni e le Province autonome svolgono un'attività di verifica tecnico-amministrativa periodica presso i Centri Prova autorizzati, secondo la seguente tempistica:

- ogni 24 mesi a partire dalla data di autorizzazione dei Centri che effettuano meno di 200 controlli/anno;
- ogni 12 mesi a partire dalla data di autorizzazione dei Centri che effettuano 200 o più controlli/anno.

La verifica riguarda sia la gestione della documentazione e dei dati relativi ai controlli effettuati, sia la conformità della strumentazione a quanto riportato nell'allegato III.

I Centri Prova mobili che intendono operare anche al di fuori della Regione o Provincia autonoma nella quale sono stati autorizzati originariamente, per ottenere il riconoscimento della propria autorizzazione da parte della Regione/Provincia autonoma nella quale intendono operare, devono darne apposita comunicazione. Nel caso in cui la Regione o Provincia autonoma riscontri delle irregolarità o delle inadempienze nell'attività svolta dal Centro Prova mobile, ha la facoltà di

sospendere temporaneamente o di revocare tale riconoscimento, inviandone comunicazione alla Regione o Provincia autonoma che ha rilasciato originariamente l'autorizzazione.

Tutti i Centri Prova sono tenuti a fornire alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, quando richieste, le informazioni relative alle date e ai luoghi dei controlli che hanno in programma di svolgere, al fine di consentire le verifiche sulla propria attività.

Tutti i Centri Prova sono tenuti a fornire, trimestralmente, alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, informazioni dettagliate sui controlli effettuati, secondo le indicazioni di cui al paragrafo successivo.

#### **A.3.10 - Costituzione di un archivio nazionale relativo ai controlli funzionali effettuati**

Le Regioni e le Province autonome raccolgono le informazioni relative ai controlli effettuati sul proprio territorio e inviano periodicamente quelle principali ad una banca dati nazionale secondo modalità che saranno definite con un apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle esperienze e dei sistemi informatici già in uso nelle singole Regioni e Province autonome.

Le informazioni che devono essere necessariamente inviate al data base nazionale per le attrezzature che hanno superato i controlli sono i seguenti.

- Identificazione del Centro Prova:
  - Regione/Provincia autonoma che ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere il servizio di controllo funzionale;
  - nome e codice del Centro Prova.
- Identificazione del proprietario della macchina irroratrice:
  - nome o ragione sociale ed indirizzo;
  - partita IVA o codice fiscale.
- Identificazione della macchina irroratrice:
  - tipologia;
  - marca e modello (quando leggibili);
  - numero di telaio/serie (numero originale, oppure codice fornito al momento del controllo).
- Identificazione del controllo funzionale:
  - data di esecuzione;
  - numero dell'attestato di funzionalità.

#### **A.3.11 - Mutuo riconoscimento**

Ai fini dell'ottenimento del mutuo riconoscimento del controllo funzionale delle macchine irroratrici, in uso sul territorio nazionale ed internazionale impiegate a scopi professionali, è necessario che:

- a) il Centro Prova e il tecnico che ha effettuato il controllo siano riconosciuti ed abilitati da almeno una Regione o Provincia autonoma;
- b) il controllo funzionale sia stato condotto conformemente alle indicazioni riportate nei protocolli di prova riconosciuti a livello nazionale;
- c) l'attestato di funzionalità della macchina irroratrice riporti:
  - numero e data di emissione;
  - tipologia, marca, modello, numero di telaio/serie dell'attrezzatura;
  - nominativo del proprietario (nome, indirizzo, denominazione e sede dell'azienda, P. IVA o C.F.);
  - firma del tecnico che ha eseguito il controllo;
  - dati identificativi del Centro Prova;

Oltre all'attestato di funzionalità, i Centri Prova rilasciano anche un'etichetta adesiva da apporre sulla macchina irroratrice, in cui sono riportate le informazioni riguardanti il controllo funzionale effettuato, il Centro Prova e l'Ente responsabile del servizio. I contenuti minimi dell'etichetta sono specificati nell'Allegato II.

#### **A.4 - Irrorazione aerea (articolo 13 del decreto legislativo n.150/2012)**

L'irrorazione aerea è vietata e può essere autorizzata, in deroga, per la difesa ordinaria e per contrastare un'emergenza fitosanitaria, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari oppure quando l'irrorazione aerea presenti evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

##### **A.4.1 - Prescrizioni di carattere generale**

In caso di deroga, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012, possono essere utilizzati solo prodotti fitosanitari appositamente autorizzati per l'irrorazione mediante mezzo aereo.

I soggetti che effettuano l'irrorazione aerea (piloti e addetti alla base) devono essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Gli aeromobili devono essere equipaggiati con accessori che rappresentino la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione dei prodotti irrorati. Le attrezzature impiegate per l'irrorazione aerea devono essere sottoposte a controllo funzionale almeno annualmente e a regolazione (taratura) prima dell'inizio dei trattamenti (cfr. A.3.3); devono comunque essere eseguite tutte le operazioni di manutenzione periodiche necessarie per garantirne l'efficienza.

I soggetti che effettuano il trattamento con il mezzo aereo devono essere in possesso del disciplinare di lavoro aereo e rispettare le norme di sicurezza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; i piloti devono essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie.

Nell'esecuzione dei trattamenti devono essere rispettate le prescrizioni previste per le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e per le aree protette; inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi, corsi d'acqua e strade aperte al traffico.

I trattamenti con prodotti fitosanitari effettuati con mezzo aereo sono soggetti all'obbligo di registrazione dei dati e di tenuta della documentazione come disposto dall'articolo 42, D.P.R. n. 290 e s.m.i..

##### **A.4.2 - Richiesta di autorizzazione**

La richiesta di autorizzazione va presentata dalle aziende agricole singole o in forma associata, in tempi congrui, compatibilmente con la tempistica indicata nel decreto legislativo n. 150/2012, rispetto alla data prevista per l'inizio dei trattamenti, al Servizio Fitosanitario delle Regioni o Province autonome, e deve contenere le seguenti informazioni e documentazione:

- a. dati dell'azienda o delle aziende agricole coinvolte;
- b. individuazione delle località interessate e delle relative superfici da sottoporre a trattamento aereo, con indicazione dei Comuni di appartenenza;
- c. colture da trattare con l'indicazione delle avversità interessate all'intervento;
- d. motivazioni che giustificano il ricorso al mezzo aereo;
- e. prodotto fitosanitario da usare, con indicazione della dose per ettaro e del quantitativo totale di prodotto da utilizzare;

- f. programma dei trattamenti, con indicazione dell'inizio e del termine previsti, il numero totale dei trattamenti, gli orari della giornata nei quali sono effettuati i trattamenti;
- g. dati relativi alle autorizzazioni della Ditta e del pilota che eseguirà i trattamenti, nonché quelli relativi al mezzo utilizzato, corredati dalla documentazione comprovante l'efficienza dell'attrezzatura impiegata;
- h. elenco delle basi operative ed indicazione delle generalità e del recapito degli addetti alle basi con allegata copia dei relativi certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- i. planimetria degli appezzamenti da trattare, in scala 1:10.000, o più dettagliata, riportante anche l'indicazione delle aree di salvaguardia;
- j. presenza di eventuali aree sensibili, quali: abitazioni; aree aperte al pubblico; allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi; corsi d'acqua; pozzi; strade aperte al traffico e le misure che si intendono adottate per evitare contaminazioni o altri effetti indesiderati;
- k. distanze minime dalle aree pubbliche, dalle aree residenziali e da altre aree sensibili, tenuto conto che la zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone residenziali;
- l. nel caso in cui nell'area interessata siano presenti Siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) o altre aree protette, è necessaria la Valutazione di Incidenza dell'intervento sulle specie ed habitat di interesse comunitario tutelate in tali siti, previa valutazione del possibile utilizzo delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari autorizzati;
- m. situazione climatica ed anemologica, nonché le principali caratteristiche orografiche del comprensorio di competenza;
- n. relazione tecnica ambientale, sottoscritta dal responsabile della richiesta, che fornisca informazioni dettagliate circa le pertinenti misure di mitigazione, ivi compresa la compatibilità del prodotto fitosanitario con le altre colture o pratiche agricole (quali l'agricoltura biologica) presenti nel comprensorio interessato;
- o. dichiarazione d'impegno a rispettare le ulteriori specifiche condizioni stabilite nell'autorizzazione al trattamento aereo e le specifiche condizioni di impiego riportate nell'etichetta del prodotto;
- p. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal pilota del mezzo aereo dalla quale risulti che è stata eseguita un'accurata ricognizione del territorio da trattare al fine di accertare l'eventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.) e l'eventuale presenza di piante isolate o di colture diverse all'interno del territorio.

La richiesta deve essere notificata per conoscenza, a cura del richiedente, ai Comuni interessati.

#### **A.4.3 - Procedura autorizzativa**

1. I Comuni interessati hanno 30 giorni per presentare ai competenti Servizi della Regione o Provincia autonoma le proprie osservazioni e/o l'eventuale opposizione all'esecuzione del trattamento aereo.
2. La Regione o Provincia autonoma valuta e verifica quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2012, nonché le osservazioni pervenute dai Comuni o da altri soggetti, al fine di completare la valutazione, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La Regione o Provincia autonoma, acquisiti i pareri in materia fitosanitaria, sanitaria e ambientale dagli uffici preposti, e le osservazioni dei Comuni, richiede senza indugio al Ministero della salute un parere in merito alla possibilità di autorizzare il trattamento con mezzo aereo, allegando copia dell'istanza ricevuta dai soggetti interessati al trattamento, unitamente alle proprie valutazioni e ad ogni documento pertinente. Copia della richiesta è inviata, a cura

della Regione o Provincia autonoma, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Sulla base della tempistica prevista dal decreto legislativo n. 150/2012, acquisita la richiesta della Regione o Provincia autonoma, il Ministero della salute, sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, esprime il proprio parere.
5. La Regione o Provincia autonoma rilascia l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo aereo per la difesa ordinaria, acquisito il parere favorevole del Ministero della salute.
6. Le Autorità competenti conservano copia delle richieste e delle autorizzazioni e mettono a disposizione del pubblico le pertinenti informazioni ivi contenute, quali le aree interessate al trattamento fitosanitario mediante mezzo aereo, il calendario di esecuzione del trattamento, i prodotti fitosanitari utilizzati.

#### **A.4.4 - Informazioni alla popolazione interessata e alle autorità locali**

Il soggetto autorizzato deve provvedere alla diffusione delle informazioni nei riguardi della popolazione interessata. A tale scopo è tenuto ad affiggere, per il tramite dei Comuni interessati, un congruo numero di manifesti secondo modalità che consentano un'adeguata informazione.

In tali manifesti saranno indicati: il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate, i prodotti fitosanitari che verranno utilizzati (specificando il nome commerciale, il principio attivo, le dosi di impiego, l'intervallo di sicurezza e la classe tossicologica), i tempi di rientro.

Il soggetto autorizzato deve comunicare per ciascun trattamento, con un preavviso di 48 ore, il giorno e l'ora di inizio degli interventi con mezzi aerei ai Comuni interessati e alle singole Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio. I casi di rinvio dei trattamenti devono, altresì, essere comunicati immediatamente all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio, secondo modalità preventivamente concordate.

#### **A.4.5 - Prescrizioni specifiche**

Gli addetti alle basi degli aeromobili, durante le operazioni devono essere sempre presenti nelle basi loro assegnate.

Durante i trattamenti è vietato il sorvolo dei centri abitati, intendendosi per tali quelli indicati dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In ogni caso il sorvolo delle vie di comunicazione e dei corsi d'acqua, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto più breve, mantenendo gli ugelli chiusi.

Al fine di ridurre gli effetti della deriva devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) il diametro delle particelle delle miscele irrorate deve essere tale da limitare la formazione di nebbie del tipo di quelle delle irrorazioni ad ultra basso volume;
- b) i trattamenti devono essere eseguiti con classe 1 della scala di Beaufort della forza del vento;
- c) i trattamenti devono essere eseguiti in modo che il pilota possa fruire di idonee indicazioni a terra (contrassegni di confine, zone di rispetto, indicazioni di direzione di volo e simili) che gli consentano di operare nel modo migliore;
- d) la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve avvenire con traiettorie di volo alle minime altezze e velocità compatibili con la sicurezza del volo e l'efficienza del trattamento;
- e) gli appezzamenti da trattare devono essere sufficientemente estesi in relazione alle specifiche e particolari situazioni territoriali.

Le aree trattate potranno essere agibili nel rispetto dei tempi di rientro specificati in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato.

#### **A.4.6 - Vigilanza**

Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio ed i Comuni verificano il rispetto delle disposizioni stabilite dalle norme vigenti e delle prescrizioni aggiuntive riportate nell'autorizzazione. Nei casi di inadempienza, l'Autorità competente procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2012.

### **A.5 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012)**

#### **A.5.1 - Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile**

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

Le Regioni e le Province autonome conformemente alle predette linee guida, individuano idonee misure che non pregiudicano, comunque, il rispetto degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e nazionali in materia di tutela delle acque e, in particolare, di quelli previsti dalla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.

Tali misure tengono conto, altresì, della sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i..

Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, organizzano di concerto e mettono a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse.

Le Regioni e le Province autonome utilizzano tali informazioni per le attività di competenza, ne assicurano il trasferimento agli Enti interessati e curano la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e alle limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari. Le Regioni e le Province autonome assicurano il coordinamento delle misure che interessano bacini interregionali o interprovinciali.

#### **A.5.1.1 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico**

Allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, in prossimità dei corpi idrici superficiali (naturali o artificiali, permanenti o temporanei) e nelle aree

designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico, ai sensi della Parte III, Allegato 9, punto 1. ii) del decreto legislativo n. 152/2006, le Regioni e le Province autonome, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, individuano prescrizioni specifiche per la limitazione e/o la sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico, nonché dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale. Ove possibile, per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.

Le relative prescrizioni, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome, tengono conto, altresì, della specificità delle aree interessate e dei target da salvaguardare.

#### **A.5.1.2 - Misure specifiche per la tutela delle acque destinate al consumo umano**

Allo scopo di tutelare la qualità dell'acqua potabile, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n.152/2006, le Regioni e le Province autonome individuano, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, prescrizioni specifiche per la limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano (che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1 e SPe2) e dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale.

Ove possibile, per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.

Nelle predette aree di salvaguardia le Regioni e le Province autonome possono stabilire ulteriori prescrizioni e limitazioni nell'ambito dei piani di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo n. 152/2006.

#### **A.5.1.3 - Misure volontarie di accompagnamento**

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, il Consiglio predispose linee guida sulle misure di mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il ruscellamento e il drenaggio. In tale contesto vanno, tra l'altro, classificati gli ugelli antideriva in base alla loro capacità di ridurre la deriva stessa e definite le caratteristiche e la capacità di contenimento delle siepi.

Le Regioni e le Province autonome prevedono opportuni strumenti per incentivare, nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e conformemente alle suddette linee guida, l'applicazione di tecniche e pratiche, come di seguito indicato, volte al miglioramento della qualità ambientale ed alla protezione dell'ambiente acquatico dai fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva dei prodotti fitosanitari ed alla lisciviazione degli stessi, sia per ruscellamento che per percolazione.

##### **A.5.1.3.1 - Tecniche di applicazione che riducono la deriva**

Gli effetti negativi della deriva assumono particolare rilievo nei trattamenti su colture arboree o, comunque, verticali (frutteti, vigneti, pioppeti, ecc.), sia per la direzione del getto sia perché, per favorire la penetrazione della soluzione antiparassitaria all'interno della massa vegetale e ottenere un maggiore grado ed una migliore uniformità di copertura, si tende ad utilizzare una pressione elevata.

Le misure di mitigazione della deriva finalizzate a ridurre la sua formazione o ad impedirne gli effetti sono (cfr. documento di orientamento della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari “*Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento*”), ad esempio:

1. **Intercettazione:** minimizzare l’entità del deposito di gocce su superfici non bersaglio (Esempio: mediante fasce di rispetto, siepi, ecc.);
2. **Produzione delle gocce:** migliorare le caratteristiche del getto irrorato (Esempio: attraverso ugelli antideriva e basse pressioni);

Nel caso delle colture arboree un efficace sistema di intercettazione della deriva è rappresentato dall’inserimento di barriere di vegetazione arbustiva e arborea: la realizzazione di siepi è fortemente raccomandata all’interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali ed anche nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i..

#### **A.5.1.3.2 - Utilizzo di fasce vegetate non trattate che riducono il ruscellamento e il drenaggio**

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata la costituzione di una fascia vegetata non trattata lungo i corpi idrici, di almeno 5 metri. L’ampiezza della fascia viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda. Per fascia vegetata si intende una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea.

Sono da prendere in considerazione tutti i corpi idrici superficiali, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, ad eccezione di:

- *Scoline* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d’acqua* per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata

Nei terreni in pendio (> 4%) si raccomanda la realizzazione di un sistema costituito da fasce vegetate non trattate, lungo il corpo idrico, di larghezza non inferiore a 3 metri, associate a fasce di maggiore ampiezza, disposte lungo i versanti, trasversalmente alla massima pendenza.

#### **A.5.2 - Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione**

Ai fini della tutela della salute pubblica, è vietato l’uso di prodotti fitosanitari nell’area di balneazione relativa al sito di balneazione, individuato ai sensi del decreto legislativo 116/2008, che recepisce la direttiva 2006/7/CE.

In deroga al divieto, per il contenimento o l’eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l’utilizzo di prodotti fitosanitari, scelti in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità e rischio.

Entro 3 anni dall’entrata in vigore del Piano, i Ministeri della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali individuano, in accordo con le Regioni e le Province autonome, le zone di influenza delle aree di balneazione, e la relativa ampiezza, nelle quali limitare l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, al fine di garantire una più efficace tutela della salute umana nelle predette aree.

### **A.5.3 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie**

E' necessario ridurre e/o limitare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego ed utilizzando le attrezzature che permettono di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente.

Per tale finalità si prevedono le seguenti misure:

- sostituzione, dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in Categoria 1A e 1B;
- sostituzione e/o limitazione, entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3 e SPe4, o che sono classificati come T e T+.

E', comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica.

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, tenendo conto, in particolare della necessità di:

- limitare l'uso dei prodotti fitosanitari caratterizzati da elevata tendenza alla percolazione ed elevati pericoli/rischi per l'ambiente;
- dare preferenza allo sfalcio per il contenimento della vegetazione sulle scarpate e all'utilizzo del taglio per il contenimento della vegetazione arborea;
- utilizzare, nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, ugelli antideriva e basse pressioni e altri accorgimenti tecnici, quali l'irrorazione orientabile, la registrazione delle operazioni; il controllo elettronico dei volumi irrorati, ecc..
- valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità;
- utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari per evitare l'insorgere di resistenze, causato dall'uso ripetuto dello stesso principio attivo.

Nella definizione di tali criteri sono coinvolte le altre Amministrazioni competenti e le parti interessate.

Le Regioni e le Province autonome, in relazione alla specificità delle aree protette, istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e dei siti della Rete Natura 2000, possono individuare i target prioritari da proteggere e ulteriori limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari da utilizzare sulle o lungo le linee ferroviarie che interessano tali aree.

Gli Enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle attività di contenimento e di lotta alla vegetazione infestante sulle o lungo le linee ferroviarie, ivi compresi i trattamenti fitosanitari, riferiscono annualmente ai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito ai prodotti fitosanitari utilizzati, alle quantità impiegate, alle tecniche di distribuzione e alle misure di mitigazione dei rischi prese in considerazione.

Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le Regioni e Province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.

#### **A.5.4 - Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade**

Le misure di riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade devono essere volte alla massima limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari, attraverso l'utilizzo di metodi alternativi a quelli chimici, nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali.

Per tale finalità si prevedono le seguenti azioni:

- sostituzione, dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in Categoria 1A e 1B, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3 e SPe4, o classificati come T e T+ ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
- divieto di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali, durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari lungo la rete stradale e autostradale, tenendo conto, in particolare, della necessità di:

- utilizzare il diserbo meccanico e fisico (es. pirodiserbo) in tutti i casi in cui esso possa sostituire il diserbo chimico. In particolare occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico nelle aree limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio lungo le strade e autostrade con annessi punti di ristoro, applicando opportune misure di gestione del sistema dei cigli stradali, al fine di ridurre il più possibile l'attecchimento e la crescita delle malerbe (pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc.). Questa misura è obbligatoria per le infrastrutture di nuova costruzione e raccomandata per quelle esistenti;
- valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità;
- utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari per evitare l'insorgere di resistenze causato dall'uso ripetuto della stessa sostanza attiva.

Nella definizione di tali criteri sono coinvolte le altre amministrazioni competenti e le parti interessate.

Gli Enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle attività di contenimento e di lotta alla vegetazione infestante sulle o lungo la rete stradale e autostradale, nelle more della definizione dei criteri ambientali minimi, riferiscono annualmente ai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito ai prodotti fitosanitari utilizzati, alle quantità impiegate, alle tecniche di distribuzione e alle misure di mitigazione dei rischi utilizzate.

Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria le Regioni e Province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.

### **A.5.5 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è disciplinato, secondo quanto riportato nei successivi paragrafi A.5.5.1 e A.5.5.2, l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, questi ultimi definiti all'articolo 3 (punto 14) del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Le suddette aree includono parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno dei plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie e spazi ludici di pubblica frequentazione.

E' vietato effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali, durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.

E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la data e l'ora del trattamento, la sua finalità e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili, non può essere inferiore a 48 ore.

Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

Nelle medesime aree si dovrà evitarne l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è minore il transito delle persone.

Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria le Regioni e Province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.

#### **A.5.5.1 - Gestione della flora infestante**

In ambiente urbano, le Autorità locali competenti predispongono un Piano per la gestione della flora infestante che individui:

- a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

In particolare sono previste le seguenti misure:

- nelle zone frequentate dalla popolazione (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno dei plessi scolastici, parchi giochi per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi;
- eventuali deroghe all'impiego dei diserbanti potranno essere concesse dall'Autorità regionale competente per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi o che determinano problemi all'incolumità pubblica;
- in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari classificati T, T+ o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

#### **A.5.5.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida o insetticida**

- sono consentiti esclusivamente trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica, di cui al regolamento n. 834/2007, ad eccezione dei prodotti fitosanitari classificati T, T+ o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
- eventuali deroghe possono essere concesse dall'Autorità regionale (o della Provincia autonoma) competente, qualora non siano disponibili prodotti biologici ammessi per il contenimento di organismi nocivi e/o pericolosi per la salute umana o che compromettono la vitalità delle piante ospiti;
- entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano la difesa biologica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari classificati T, T+ o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

#### **A.5.6 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili**

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2.2, è vietato accedere alle aree trattate, nelle 24 ore successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza gli specifici dispositivi di protezione individuale (DPI).

#### **A.5.7 - Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette**

Le misure previste dal Piano si applicano ai siti della Rete Natura 2000 e alle aree naturali protette, istituite in base alla legge n. 394/91 e alle relative leggi regionali, e integrano le misure già stabilite nei piani dei parchi nazionali e regionali, nei piani di gestione delle riserve naturali statali e regionali e dei siti della Rete Natura 2000, nonché le misure di conservazione definite a livello regionale.

##### **A.5.7.1 - Misure per la riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari**

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono le linee guida per la scelta delle misure restrittive da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, tenendo conto delle caratteristiche di pericolo e di rischio dei prodotti fitosanitari, in funzione dei seguenti target da salvaguardare:

- habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (vedasi Allegato V);
- habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri;
- habitat in cui vi è la necessità di tutelare le api e gli altri impollinatori.

Nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, al fine di rafforzare la strategia di tutela della biodiversità, già sancita da altri strumenti normativi e pianificatori ed in particolare dall'ultima Strategia Nazionale sulla Biodiversità, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, di cui

all'articolo 15 del decreto legislativo n. 150/2012, sono definite, sulla base delle linee guida di cui sopra, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dalla Regione o Provincia autonoma competente, in accordo con l'Ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare.

Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari, deve essere integrata nel Piano di gestione del sito (o altro piano equivalente) o con le misure di conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle specie e/o dell'habitat da tutelare e degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale.

Le misure di cui sopra si integrano con gli strumenti ed i dispositivi della PAC, come previsto al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150/2012.

Dette misure generano effetti positivi sulla biodiversità, sull'acqua e sul suolo, e sono equivalenti a quelli prodotti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, così come individuate nei regimi di sostegno della PAC.

I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con successivo provvedimento, definiscono i criteri di verifica di dette misure ai quali si attengono gli Enti gestori.

I Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, analogamente a quanto indicato al precedente paragrafo A.5.1, mettono a disposizione delle Regioni, delle Province autonome nonché degli Enti gestori delle aree naturali protette, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti fitosanitari in commercio. Gli Enti interessati garantiscono la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari.

Le azioni per la tutela delle aree naturali protette contenute nel Piano non pregiudicano il rispetto degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e nazionali in materia di protezione della aree naturali e, in particolare, degli obblighi previsti ai sensi della citata legge 394/91 e delle relative leggi regionali.

E' comunque vietato, all'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate ai sensi del decreto legislativo 227/2001, nelle aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti ecc.), l'utilizzo di mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione, fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche.

Con la finalità di rendere più efficace l'azione degli utilizzatori professionali che operano in aziende ricadenti nelle aree di cui trattasi, l'attività formativa di cui al paragrafo A.1.1. deve essere finalizzata anche all'acquisizione delle conoscenze relative all'uso dei prodotti fitosanitari nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, con particolare riferimento alla scelta dei principi attivi compatibili con le pertinenti prescrizioni del piano di gestione/misure di conservazione o di altro piano equivalente.

Tenuto conto delle priorità di tutela degli ecosistemi acquatici indicate nelle decisioni della Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione di Ramsar ([www.ramsar.org](http://www.ramsar.org)) e negli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia (AEWA1 e MEDWET2), le Zone Ramsar hanno priorità di

---

<sup>1</sup> African-Eurasian Waterbird Agreement - <http://www.unep-aewa.org/>

<sup>2</sup> Mediterranean Wetland Initiative per l'applicazione della Convenzione di Ramsar nell'area mediterranea - <http://www.medwet.org/medwetnew/en/index.asp>

tutela e richiedono un maggior livello di salvaguardia. A questo scopo, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio, in accordo con le Regioni e le Province autonome e gli enti territorialmente competenti, individua prescrizioni per il divieto, ove possibile, nelle Zone Ramsar, dei prodotti fitosanitari pericolosi per gli ecosistemi acquatici, nonché di quelli rinvenuti a seguito delle attività di monitoraggio ambientale, laddove disponibili i relativi dati.

#### **A.5.7.2 - Misure volontarie, complementari e di accompagnamento**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio, elabora linee guida riguardanti l'applicazione e l'integrazione delle misure di protezione, in coerenza con la futura programmazione della PAC.

Le Regioni e Province autonome e gli Enti gestori, nella predisposizione/aggiornamento dei piani di gestione/misure di conservazione, individuano ed inseriscono tutte quelle tipologie di intervento inerenti gli habitat e/o le specie da tutelare, sulla base di quanto predisposto nei predetti documenti di orientamento.

Le Regioni e le Province autonome prevedono, nell'ambito dei provvedimenti attuativi della PAC, azioni coerenti con i pertinenti interventi dei Piani di gestione e/o delle misure di conservazione già predisposte ai sensi del D.P.R. n. 357/92 e del D.P.R. n.120/2003.

Fra le possibili azioni, che si inquadrano nelle predette linee guida, possono figurare quelle riportate di seguito.

- Individuazione di appositi criteri per favorire, all'interno di ciascun sito, il finanziamento delle tecniche di difesa proprie del metodo di produzione biologico con le relative strategie di difesa fitosanitaria a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché di quelle relative alla produzione integrata volontaria. In tale ambito è possibile prevedere, previa dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti e dei minori ricavi realizzati dalle aziende agricole ubicate nelle aree in questione, ai sensi della normativa europea sullo sviluppo rurale, la corresponsione di pagamenti superiori ai massimali riportati nella medesima normativa.
- Azioni dirette all'incentivazione della costituzione di siepi e fasce tampone di ampiezza adeguata, del mantenimento delle stesse, del loro ripristino, ovvero della naturale ricolonizzazione delle specie tipiche delle fasce perfluviali, che costituiscono habitat di interesse comunitario (codici Habitat a norma della direttiva 92/43/CEE: 92A0, 92C0, 92D0, 91F0, 91E0\*, 3240, 3230, 3220).
- Azioni incentivanti la mitigazione del rischio ai fini della riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali, dovuta a fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva ed alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari, di cui al paragrafo A.5.1.3
- Azioni che incentivano, nell'ambito della misura di consulenza aziendale promossa dalla PAC, la consulenza orientata agli agricoltori che operano in imprese agricole ubicate all'interno delle aree Natura 2000, affinché acquisiscano adeguata professionalità per valutare tutte le opportunità che conseguono all'appartenenza della propria azienda al sito.
- Azioni che incentivano la promozione commerciale territoriale dei prodotti tipici e la valorizzazione dei prodotti locali ottenuti con pratiche eco-compatibili, anche attraverso l'introduzione di marchi di qualità ambientale.

## **A.6 - Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze (articolo 17 del decreto legislativo n. 150/2012)**

Nell'allegato VI, parte A, sono riportati gli obblighi che devono essere rispettati dagli utilizzatori di prodotti fitosanitari per una corretta attività di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e per il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.

Entro il 1° gennaio 2015 lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari dovrà rispettare i requisiti riportati nella parte A dell'allegato VI.

Nell'allegato VI, parte B, sono riportati i criteri per l'attuazione di misure di accompagnamento per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari. Le indicazioni riportate nella parte B dell'Allegato VI tengono conto della normativa in vigore, degli orientamenti e delle linee guida nazionali e regionali in materia e delle indicazioni tecniche scaturite dal progetto Europeo Life-TOPPS (*Train Operators to prevent Pollution from Point Sources - Formazione degli operatori per prevenire l'inquinamento da fonti puntuali*).

## **A.7 - Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (articoli 18, 19, 20, 21 del decreto legislativo n. 150/2012)**

### **A.7.1 - Strategie fitosanitarie sostenibili**

Obiettivo prioritario della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari è la riduzione del rischio, derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari, per l'ambiente, gli operatori, i consumatori e gli astanti, attraverso un complessivo miglioramento qualitativo delle strategie di intervento, delle tecniche utilizzate e delle sostanze attive impiegate, nonché attraverso misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) e attraverso sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009. Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo incremento dell'impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto.

Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell'Allegato II del regolamento 1107/09.

La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.

### **A.7.2 - La difesa integrata obbligatoria**

La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti, l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.

#### **A.7.2.1 - Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

Con lo scopo di definire le azioni e i supporti necessari per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio,

che si avvale del Gruppo Difesa Integrata operante in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e del Comitato Fitosanitario Nazionale, provvede a:

- 1) definire le "linee guida nazionali per la difesa integrata obbligatoria";
- 2) promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della difesa integrata e delle strategie fitosanitarie sostenibili;
- 3) coordinare la predisposizione di strumenti per far conoscere ed applicare correttamente la difesa integrata obbligatoria, le strategie fitosanitarie sostenibili e la predisposizione di un manuale sulle "*Tecniche per una difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale e strategie fitosanitarie sostenibili*";
- 4) mantenere aggiornata la banca dati sui prodotti fitosanitari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, del DPR n. 55/2012;
- 5) attivare iniziative per favorire la realizzazione e l'applicazione di reti di monitoraggio sullo sviluppo di patogeni e parassiti, da utilizzare a livello regionale;
- 6) definire, in accordo con le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle linee guida per la difesa integrata obbligatoria, i requisiti minimi delle reti di monitoraggio a cui le aziende agricole hanno accesso, nonché l'elenco delle principali avversità;
- 7) promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nella difesa integrata, anche attraverso le esistenti reti di ricerca e le specifiche piattaforme informatiche nazionali del settore;
- 8) attivare iniziative per favorire la realizzazione e l'applicazione di sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità (fitofagi e patogeni), da utilizzare a livello regionale, con particolare riferimento a:
  - o standardizzazione informatica dei modelli previsionali esistenti ed attualmente in uso in alcune Regioni (piattaforma informatica con unico software in grado di elaborare, per i diversi territori, i modelli previsionali disponibili con i dati meteorologici messi a disposizione dalle reti meteorologiche regionali);
  - o validazione dei diversi modelli nei diversi territori;
  - o messa a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, di software e di una piattaforma informatica, che consenta agli stessi Enti di elaborare informazioni utilizzabili per ciascun territorio.

#### **A.7.2.2 - Le Regioni e le Province autonome**

Le Regioni e le Province autonome provvedono a:

1. attuare e promuovere la difesa integrata e a definire gli interventi previsti dal Piano anche attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali" .
2. attivare e/o potenziare servizi d'informazione e comunicazione per favorire la diffusione e l'applicazione della difesa integrata da parte delle aziende. In particolare assicurano la predisposizione e/o diffusione di materiale informativo per le aziende agricole sulle tecniche per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché sugli obblighi definiti dal Piano;
3. predisporre e gestire proprie reti di monitoraggio sullo sviluppo delle avversità, così come definite al punto 6) del paragrafo A.7.2.1, eventualmente ad integrazione di altre reti presenti sul territorio; ove la rete non sia istituita, ai fini del predetto monitoraggio le Regioni e Province autonome renderanno disponibile un apposito servizio di consulenza, nell'ambito degli strumenti della PAC

4. potenziare le predette reti di monitoraggio, in sinergia con quelle previste per l'agricoltura biologica e la difesa integrata volontaria, al fine di incrementare la disponibilità di informazioni relativamente ai seguenti aspetti:
  - previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità;
  - bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscono agli agricoltori informazioni sull'applicazione della difesa integrata. Tali bollettini hanno le seguenti caratteristiche:
    - cadenza periodica in base alle esigenze delle principali colture per il periodo in cui sono in atto;
    - valenza territoriale;
    - riportano informazioni sull'andamento meteorologico;
    - riportano indicazioni operative sulle principali colture, relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili;
    - riportano indicazioni operative sulle principali colture, relativamente alle pratiche agronomiche, richiamate nell'Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, che possono favorire la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari.
5. organizzare e/o riorganizzare e incentivare l'assistenza tecnica e la consulenza alle aziende agricole sulla difesa fitosanitaria, anche attraverso l'attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento e di specifici servizi di consulenza.

### **A.7.2.3 - Le aziende agricole**

Le aziende agricole devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso:

- a) ad un collegamento o poter ricevere dati meteorologici dettagliati per il territorio sul quale sono insediate;
- b) ai bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture del territorio;
- c) le soglie di intervento delle avversità oggetto dei monitoraggi;
- d) al materiale informativo e/o dei manuali per l'applicazione delle tecniche di difesa integrata a basso impatto ambientale previsti al comma 2 del paragrafo precedente (A.7.2.2)
- e) le strategie antiresistenza definite a livello nazionale e/o regionale relativamente all'impiego dei prodotti fitosanitari.
- f) ad una rete di monitoraggio presente sul proprio territorio ed ai relativi dati, secondo le modalità riportate ai paragrafi A.7.2.1, punto 6 e A.7.2.2, punti 4 e 5. Nel caso in cui non sia presente alcuna rete, ai fini del predetto monitoraggio, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle Regioni/Province autonome, nell'ambito degli strumenti della PAC, come previsto al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 3.

Il monitoraggio di cui al precedente punto f) non è obbligatorio nei seguenti casi:

1. adozione del metodo della confusione sessuale;
2. scelta di non effettuare trattamenti specifici contro le avversità oggetto del monitoraggio o utilizzo di metodi di difesa propri del metodo biologico;

Le aziende agricole devono, inoltre:

- g) rispettare i volumi massimi di acqua da utilizzare per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari e delle principali colture, stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome, tenuto conto delle indicazioni del Gruppo Difesa Integrata, operante in seno all'Organismo tecnico-

scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in relazione alle diverse colture, alle fasi fenologiche e alle forme di allevamento;

- h) indicare nel registro dei trattamenti, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, le fasi fenologiche riguardanti l'inizio fioritura e l'inizio raccolta.

### **A.7.3 - La difesa integrata volontaria**

La difesa integrata volontaria è realizzata attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie, quali: rotazioni, monitoraggi aziendali e/o territoriali, applicazione di soglie di intervento, limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero degli interventi.

La difesa integrata volontaria prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata, definiti secondo le modalità previste nel Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, tenendo conto dei criteri generali definiti dall'Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012 e degli orientamenti del regolamento (CE) 1107/2009, con particolare riferimento all'Allegato II, paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 4.

L'obiettivo che si intende raggiungere con la difesa integrata volontaria, nei cinque anni di validità del Piano, è l'incremento dell'adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali produzioni agricole.

La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.

#### **A.7.3.1 - Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi del Gruppo Difesa Integrata, operante in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, provvede a:

- 1) definire e pubblicare annualmente, sul portale internet della Rete Rurale, le "linee guida nazionali per la difesa integrata volontaria delle colture e il controllo integrato delle infestanti" che dovranno essere messe a punto in coerenza con il citato Sistema Nazionale di Qualità di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4;
- 2) assicurare la coerenza dei disciplinari regionali per la difesa integrata volontaria delle colture e il controllo delle infestanti con gli orientamenti dell'Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012 e dell'Allegato II, paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 4 del regolamento (CE) 1107/2009 e con le linee guida nazionali di cui al punto 1);
- 3) promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nella difesa integrata volontaria, anche attraverso le esistenti reti di ricerca e le specifiche piattaforme informatiche nazionali del settore della difesa integrata;
- 4) individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate nell'applicazione dei disciplinari richiamati al punto 2);
- 5) favorire la valorizzazione della produzione integrata volontaria, a livello nazionale e comunitario, mediante il marchio di cui alla legge n. 4/11.

#### **A.7.3.2 - Le Regioni e le Province autonome**

Le Regioni e le Province autonome provvedono a:

- 1) attuare e promuovere la difesa integrata e definire gli interventi previsti dal Piano, anche attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali";

- 2) aggiornare i disciplinari di produzione in coerenza con il citato “Sistema Nazionale di Qualità” di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, conformemente a quanto riportato ai punti 1) e 2) del paragrafo A.7.3.1. I disciplinari regionali, vincolanti per le aziende che aderiscono ai programmi di difesa integrata volontaria, sono oggetto di periodiche revisioni e sono pubblicati sui portali regionali e sul sito della Rete Rurale Nazionale;
- 3) garantire la realizzazione e/o il potenziamento di supporti tecnici e informativi per le aziende, nonché il coordinamento dell’assistenza tecnica, in sinergia con le attività di supporto previste per la difesa integrata obbligatoria e per l’agricoltura biologica;
- 4) promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi;
- 5) individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate nell’applicazione dei disciplinari richiamati al punto 2).

### **A.7.3.3 - Le aziende agricole**

Le aziende agricole che attuano la difesa integrata volontaria sono tenute a:

- a) rispettare le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo la procedura richiamata al punto 2 del paragrafo A.7.3.2;
- b) integrare il registro dei trattamenti, definito ai sensi dell’articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, con le annotazioni relative ai prodotti fitosanitari acquistati e a quelli giacenti in magazzino a fine anno (“Registro di carico e scarico”);
- c) effettuare la regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i Centri Prova autorizzati, secondo le modalità previste al paragrafo A.3.7.

### **A.7.4 - L’agricoltura biologica**

Il regolamento CE 834/2007 che disciplina l’agricoltura biologica prevede il ricorso all’uso di un ridotto numero di prodotti fitosanitari non di sintesi (Allegato II del regolamento CE n. 889/08) e solo in caso di un dimostrato grave rischio per la coltura.

L’obiettivo che si intende raggiungere con l’agricoltura biologica, nei 5 anni di validità del Piano, è l’incremento dell’adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali produzioni agricole.

La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.

#### **A.7.4.1 - Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avvalendosi del “Gruppo di lavoro per l’agricoltura biologica” di cui all’articolo 1, punto 2, del D.P.C.M. 4 maggio 2007, ed in particolare del Sottogruppo Difesa di cui al D.M. n. 17222 dell’11 novembre 2009, provvede a:

- 1) definire un manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente il metodo di produzione biologica: tecniche di coltivazione in agricoltura biologica e linee guida per la difesa delle colture in agricoltura biologica;
- 2) definire, aggiornare e pubblicare periodicamente, sul portale internet, le linee guida nazionali di difesa in agricoltura biologica;
- 3) provvedere alla gestione e all’aggiornamento della banca dati sui prodotti fitosanitari utilizzabili in agricoltura biologica;

- 4) predisporre e diffondere materiale informativo sulla difesa in agricoltura biologica;
- 5) realizzare iniziative informative sull'agricoltura biologica rivolte anche ad utilizzatori non professionali per incentivare l'adozione di pratiche colturali hobbistiche, a basso impatto sanitario e ambientale;
- 6) promuovere programmi di formazione specifica e di aggiornamento per gli operatori del biologico;
- 7) promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nell'agricoltura biologica, anche attraverso le esistenti reti di ricerca e le specifiche piattaforme informatiche nazionali;
- 8) individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate nell'applicazione dell'agricoltura biologica;
- 9) favorire la promozione e la valorizzazione delle produzioni biologiche a livello nazionale e comunitario.

#### **A.7.4.2 - Le Regioni e le Province autonome**

Le Regioni e le Province autonome provvedono a:

1. attuare e promuovere l'agricoltura biologica e definire gli interventi previsti dal Piano anche attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali";
2. predisporre e diffondere materiale informativo a beneficio delle aziende agricole biologiche;
3. rendere disponibile, sui portali regionali, il manuale sulle tecniche di coltivazione in agricoltura biologica e le linee guida nazionali di difesa in agricoltura biologica, anche attraverso collegamenti con gli analoghi siti nazionali (banca dati difesa biologica e di ricerca e sperimentazione);
4. garantire la realizzazione e/o il potenziamento di supporti tecnici e informativi alle aziende, nonché il coordinamento dell'assistenza tecnica, in sinergia con le attività di supporto previste per la difesa integrata volontaria e obbligatoria;
5. promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi;
6. individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate nello sviluppo dell'agricoltura biologica.

#### **A.7.4.3 - Le aziende agricole**

Le aziende agricole devono applicare le tecniche di agricoltura biologica, anche tenendo conto, come ulteriore elemento di qualificazione, delle disposizioni specifiche previste dal Piano, delle linee guida e manuali nazionali, di cui al paragrafo A.7.4.1, nonché degli orientamenti regionali di cui al paragrafo A.7.4.2.

### **B. Indicatori – Strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi (articolo 22 del decreto legislativo n. 150/2012)**

In applicazione del decreto legislativo n. 150/2012, al fine di valutare i progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ed in attesa che vengano individuati gli indicatori di rischio armonizzati a livello europeo, il Piano identifica tre categorie di indicatori: 1) indicatori ed indici di importanza prioritaria per la valutazione complessiva dei risultati raggiunti con l'applicazione del Piano; 2) indicatori specifici per valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle singole misure del Piano; 3) indicatori di rischio.

Gli indicatori sono stati definiti sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- immediata disponibilità dei dati, possibilmente affiancata da una serie storica consolidata a livello nazionale;
- aggiornabilità dei dati;
- disponibilità dell'algoritmo per il calcolo.

Il calcolo degli indicatori e degli indici prevede, *in primis*, l'utilizzo dei dati statistici rilevati in accordo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1185/2009, relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari.

Tali informazioni statistiche, comparabili ed armonizzate sull'intero territorio comunitario, sono riferite a: **1)** quantitativo annuale delle sostanze attive prodotte e commercializzate (Allegato III del citato regolamento 1185/2009); **2)** quantitativo annuale delle sostanze attive distribuite dagli utilizzatori professionali.

Le informazioni relative ai quantitativi commercializzati sono fornite da produttori, commercianti, importatori e fornitori.

Con riferimento ai quantitativi distribuiti dagli utilizzatori professionali, le informazioni saranno raccolte annualmente almeno sulle seguenti colture: pomodoro, vite e mais.

Inoltre, nella individuazione degli indicatori, viene privilegiato il ricorso ai dati provenienti da programmi di monitoraggio esistenti e coerenti con le finalità del Piano.

Nell'Allegato VII viene riportato un elenco esemplificativo degli indicatori suddivisi per categoria.

### **B.1 - Monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e profonde**

Allo scopo di rilevare eventuali effetti derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari sull'ambiente acquatico, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dei programmi di rilevazione di cui all'art. 120 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuano il monitoraggio dei residui di prodotti fitosanitari nelle acque, tenendo conto degli indirizzi specifici forniti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per quanto riguarda la scelta delle sostanze da ricercare prioritariamente, i metodi per il campionamento, l'analisi, il controllo di qualità.

Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito del monitoraggio dei residui dei prodotti fitosanitari nelle acque, effettuato ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, parte III, tengono conto degli indirizzi specifici forniti dall'ISPRA e, attraverso il sistema informativo nazionale tutela delle acque (SINTAI), trasmettono al medesimo Istituto, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati delle attività di monitoraggio relativi all'anno precedente. L'ISPRA raccoglie, elabora e valuta tali dati e li trasmette al Consiglio ed alle Regioni e Province autonome.

### **B.2 - Indicatore dell'evoluzione della presenza di residui di prodotti fitosanitari nelle acque**

1. Al fine di seguire l'evoluzione nel tempo della contaminazione viene definito un indicatore di tendenza della presenza di residui di prodotti fitosanitari nelle acque. L'indicatore è basato sulle frequenze di rilevamento e sulle concentrazioni nelle acque superficiali e sotterranee, ed è riferito sia al complesso delle sostanze monitorate, sia a determinate sostanze rilevanti dal punto di vista dei rischi per la salute e l'ambiente.
2. Al fine di ridurre, per quanto possibile, l'influenza di fattori quali la variabilità della rete di monitoraggio, delle frequenze di campionamento e del numero delle sostanze cercate, vengono individuati i punti di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee di riferimento per

l'indicatore, vengono stabilite le frequenze di campionamento e viene definito l'elenco delle sostanze da considerare per la sua determinazione.

3. Le Regioni e le Province autonome di trasmettono all'ISPRA le informazioni sui punti di campionamento di riferimento per la determinazione dell'indicatore.
4. L'ISPRA definisce l'indicatore per il controllo dell'evoluzione della contaminazione da prodotti fitosanitari nelle acque, e valuta, sulla base dei dati forniti annualmente dalle Regioni e Province autonome, la tendenza della contaminazione.

### **C. Ricerca e sperimentazione a supporto del piano e alta formazione**

Al fine di garantire una qualificazione del sistema agricolo nazionale attraverso l'adozione di soluzioni innovative e coerenti con gli obiettivi del Piano è necessario sviluppare una rete di collegamento tra le iniziative di ricerca in atto e l'attivazione di possibili nuovi progetti di ricerca.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Consiglio, coordina la rete di cui sopra, per l'attuazione di specifici programmi di ricerca e il trasferimento delle innovazioni.

Tra le principali aree tematiche di interesse sono individuate:

1. Studi di sistema mirati a:
  - ridurre il rischio di esposizione per gli operatori;
  - limitare gli inquinamenti puntiformi;
  - individuare sistemi colturali a basso input chimico;
  - ottimizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
2. Identificazione dei microrganismi fitopatogeni, sviluppo di sistemi di monitoraggio e di modelli previsionali per i seguenti settori:
  - Ambiente e residui
    - ottimizzazione e innovazione dei metodi di monitoraggio ambientale dei residui dei prodotti fitosanitari;
    - messa a punto di modelli di simulazione sul residuo dei prodotti fitosanitari.
  - Avversità
    - individuazione delle avversità e diagnosi delle malattie;
    - ottimizzazione dei metodi di monitoraggio dei parassiti;
    - metodologie per la pianificazione del monitoraggio dei parassiti;
    - studi sulla distribuzione spaziale dei parassiti;
    - messa a punto di modelli previsionali sullo sviluppo epidemiologico dei parassiti;
    - realizzazione e/o ottimizzazione di sistemi di previsione e avvertimento.
3. Sistemi a basso impatto ambientale per la difesa dai parassiti
  - prevenzione e controllo delle avversità attraverso tecniche agronomiche preventive alternative alla difesa fitosanitaria (rotazioni, cultivar resistenti o tolleranti, tecniche colturali, ecc.);
  - ecologia microbica e controllo biologico delle malattie;
  - approcci innovativi alla lotta chimica e biologica alle malattie delle piante;
  - prevenzione e gestione di danni da stress abiotici;

- prevenzione e gestione delle avversità delle piante in ambiente urbano;
  - messa a punto e valutazione di mezzi di difesa fitosanitaria a basso impatto;
  - messa a punto di soluzioni a basso impatto per la gestione della difesa dai nematodi e da patogeni tellurici;
  - definizione di soglie di intervento e ottimizzazione di strategie di intervento per la difesa delle colture dai principali parassiti;
  - risposte indotte e resistenza delle piante alle malattie (induttori di resistenza ecc.).
4. Controllo infestanti con soluzioni a basso impatto ambientale
- mappatura della flora spontanea dei più rappresentativi sistemi produttivi e identificazione delle comunità di infestanti maggiormente competitive;
  - prevenzione e riduzione del danno determinato dalle infestanti mediante approcci agronomici;
  - messa a punto di metodi e sistemi di controllo delle infestanti mediante approcci agronomici o a basso impatto ambientale.
5. Ausiliari
- studio e ricerche per il potenziamento dell'utilizzo degli ausiliari nei programmi di difesa integrata (obbligatoria e volontaria) e biologica;
  - messa a punto di criteri di valutazione univoci della selettività dei prodotti fitosanitari e loro valutazione nei confronti dei principali organismi utili.
6. Resistenze delle piante alle malattie e risposte indotte
7. Resistenza dei parassiti ai prodotti fitosanitari
- studi sulla resistenza dei principali parassiti delle piante ai prodotti fitosanitari e delle infestanti ai diserbanti (patrimonio genetico dei parassiti e individuazione dei siti sui quali interagiscono i prodotti fitosanitari, studi sui meccanismi d'azione dei prodotti, base line sull'efficacia dei prodotti, definizione di procedure ottimali per la valutazione delle resistenze resistenza dei microrganismi fitopatogeni ai prodotti fitosanitari ecc.);
  - studi per messa a punto di soluzione per la gestione della resistenza su ampia scala.
8. Misure di mitigazione del rischio
- valutazione dell'efficacia di misure di mitigazione del rischio derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari.
9. Indicatori di rischio
- messa a punto di metodologie per la rilevazione dei dati utili per l'applicazione degli indicatori di rischio (consumatori, operatori, organismi acquatici, acque di falda, biodiversità ed ecosistemi).
10. Coordinamento, valorizzazione e sviluppo di banche dati, portali e sistemi informativi esistenti.

A supporto delle azioni previste dal Piano si prevede inoltre lo sviluppo di banche dati, portali e sistemi informativi specifici. Deve inoltre essere sviluppata una collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di "Alta formazione".

## **D. Sistemi di controllo**

I controlli sulla effettiva ottemperanza delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuati in base alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 150/2012.

Gli Organismi di Controllo sono individuati dalle Regioni.

A livello nazionale, ed in armonia con quanto stabilito a livello comunitario, si definiscono l'impostazione delle attività di controllo e il regime delle sanzioni. I controlli delle aziende aderenti alla PAC sono effettuati secondo le procedure stabilite nei pertinenti regolamenti comunitari.

Costituiscono carattere di priorità i riscontri oggettivi derivanti da sopralluoghi diretti, quali campionamenti e relative analisi, misurazioni, verifiche documentali, evidenze tangibili, supportati da metodi di indagine quali audit, acquisizione di informazioni, osservazioni dirette, ecc..

### **1. Autorità preposte ai controlli**

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del Piano, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità per i controlli inerenti l'attuazione delle disposizioni previste dallo stesso e ne danno, contestualmente, comunicazione alle Autorità competenti a livello nazionale.

Le Autorità per i controlli, di cui al punto precedente, individuano le articolazioni organizzative territoriali che effettuano i controlli di cui al presente Piano, assicurandone un adeguato coordinamento.

Le Autorità competenti a livello nazionale e le Autorità regionali assicurano un coordinamento efficace ed efficiente tra le rispettive articolazioni organizzative .

### **2. Personale addetto ai controlli**

Le articolazioni organizzative che effettuano il controllo assicurano che il proprio personale coinvolto nei controlli sia dotato di un'adeguata e continua formazione unita alla capacità di un approccio multidisciplinare.

### **3 Programmazione dei controlli**

Il Consiglio propone:

- a) le linee guida sui controlli;
- b) il piano nazionale annuale delle attività di controllo.

### **4. Raccolta dati**

La proposta per l'organizzazione di un sistema di raccolta dei dati sui risultati dei controlli è definita dal Consiglio, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano. Nella definizione di tale sistema occorre garantire un adeguato flusso delle informazioni finalizzato ad accrescere l'efficacia della rete dei controlli e le sinergie con i controlli riferiti alla PAC.

## **E. Misure di coordinamento per l'attuazione e l'aggiornamento del Piano**

Per i diversi livelli di operatività del Piano è necessario prevedere specifiche attività di coordinamento finalizzate ad assicurare l'attuazione e l'aggiornamento del Piano stesso, come riportato di seguito:

### **1. Livello nazionale (relazioni con la UE)**

- indirizza e coordina l'attuazione delle misure previste del Piano;
- coordina la verifica (raccolta dati) del raggiungimento degli obiettivi del Piano sulla base degli indicatori di cui al punto B;
- coordina il sistema di controllo dell'attuazione del Piano, di cui al punto D;
- promuove e attua le misure di supporto (sistemi informativi, banche dati, portali, manuali, ricerca ecc.) previste dal Piano;

- coordina e promuove le attività di ricerca e sperimentazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano;
  - assicura le relazioni con gli stakeholders;
  - predispone della documentazione e dei report da presentare alla UE;
  - coordina l'aggiornamento periodico del Piano (ogni 5 anni).
2. Livello locale (Regioni e Province Autonome)
- programma le attività previste dal Piano per l'ambito territoriale di competenza. In tal senso potranno essere definiti Piani d'Azione Regionali (PAR) che affrontino complessivamente le attività previste dal Piano;
  - predispone e trasmette le relazioni sullo stato di attuazione del Piano per il proprio territorio di competenza secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 150/2012;
  - informa annualmente sull'attuazione delle misure secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo n.150/2012.

### **MANUALI E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO PREVISTI O IN CORSO DI ELABORAZIONE**

- Linee guida nazionali per la difesa integrata obbligatoria;
- Linee guida nazionali per la difesa integrata volontaria e il controllo integrato delle infestanti (disponibile);
- Manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente il metodo di produzione biologico: tecniche di coltivazione in agricoltura biologica e linee guida per la difesa delle colture in agricoltura biologica;
- “Tecniche per un'agricoltura sostenibile a basso impatto ambientale”;
- Manuali regionali Stoccaggio e gestione dei prodotti fitosanitari (disponibili);
- Life-TOPPS (Train Operators to prevent Pollution from Point Sources) (disponibile):
  - uso sicuro e sostenibile degli prodotti fitosanitari: le linee guida TOPPS per la prevenzione dell'inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari (disponibile, scaricabile dal sito internet [www.topps-life.org](http://www.topps-life.org) );
  - le buone pratiche agricole per una migliore protezione delle acque dalla contaminazione di prodotti fitosanitari (disponibile, scaricabile dal sito internet [www.topps-life.org](http://www.topps-life.org) );
  - il lavaggio interno ed esterno delle macchine irroratrici (disponibile, scaricabile dal sito internet [www.topps-life.org](http://www.topps-life.org) );
  - sistemi per la gestione dei prodotti reflui del trattamento fitoiatrico (disponibile, scaricabile dal sito internet [www.topps-life.org](http://www.topps-life.org) );
  - uso sicuro e sostenibile degli prodotti fitosanitari: le linee guida TOPPS - Prowadis per la prevenzione e la mitigazione dei fenomeni di deriva e ruscellamento dei prodotti fitosanitari (in preparazione);

I manuali di cui sopra saranno resi disponibili su un apposito sito.

### **F. Risorse finanziarie**

Per ciascuna delle azioni previste dal Piano, possono essere attivati appropriati strumenti di sostegno al fine di incentivarne l'attuazione, ad esclusione delle azioni a carattere obbligatorio.